

Limiti sui prelievi bancari delle imprese: il DL 193/2016 ha efficacia retroattiva?

Data Articolo: 21 Settembre 2017

Autore Articolo: Giovanni Fanni

A distanza di nove mesi dall'introduzione del DL n. 193/2016, che ha introdotto rilevanti novità in tema di limiti alle operazioni che le imprese possono effettuare sul proprio conto corrente oltre i quali scattano i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, il dibattito sull'efficacia temporale di tali modifiche è ancora aperto.

Si ricorda che l'art. 32 del DPR n. 600/73 era già stato oggetto di un'importante rivisitazione nel corso del 2014, quando una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 228 del 6 ottobre 2014, aveva ribadito il principio secondo il quale i **prelevamenti di denaro** effettuati dai lavoratori autonomi e non giustificati nel loro utilizzo non costituiscono **reddito**, con conseguente differenziazione della posizione:

- dei lavoratori autonomi, per i quali la presunzione continua ad operare solamente in riferimento ai versamenti;
- degli imprenditori, per i quali la presunzione continua ad applicarsi anche in riferimento ai prelevamenti.

Successivamente, l'art. 7-*quater* del DL n. 193/2016 ha introdotto una nuova limitazione in materia di presunzione sui prelevamenti, che quindi ha interessato **solo i possessori di reddito d'impresa**: i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili non giustificati si presumono ricavi non dichiarati.

Ma tali limiti operano anche per il passato?

Secondo la **Circolare 8/E/2017** non operano anche per il passato poiché l'applicabilità riguarda gli accertamenti ancora non notificati alla data del 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 225 del 2016), mentre per quelli già emessi a quella data sarà applicabile la disposizione previgente che non prevedeva alcun limite.

Tuttavia, mentre la Circolare dell'Agenzia si è espressa per l'irretroattività della norma, in senso opposto si è pronunciata la Guardia di Finanza con la nota prot. 109546/2017, secondo cui *"in considerazione della natura procedurale della disciplina delle indagini finanziarie e delle pertinenti presunzioni, si ritiene che le novità introdotte dal DL n. 193/2016 abbiano carattere retroattivo e risultino applicabili, pertanto, a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili"*.

Sulla base di tali posizioni divergenti, è ipotizzabile che nelle varie Commissioni possano essere prese soluzioni contrastanti.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

<http://giovannifanni.blogspot.com/>

<http://www.studiofanni.net/>